

**PROTOCOLLO PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITÀ DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E STRAORDINARIA IN DEROGA**

In data 27 maggio 2010 in Teramo

TRA

“TERCAS- CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.”, con sede in Teramo, Corso San Giorgio n. 32, iscritta al registro delle imprese di Teramo e Codice Fiscale n. 00075100677, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, capitale sociale pari ad Euro 26.000.000,00 interamente versato, facente parte del Gruppo “Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo”, codice ABI 06060, in seguito denominata anche “Banca Tercas S.p.A.” od anche semplicemente “Banca” o “Banca aderente”, rappresentata dal dott. Antonio Di Matteo, nato ad Avezzano (AQ) il 6 agosto 1957, in qualità di Direttore Generale;

“PROVINCIA DI TERAMO”, con sede in Teramo, via Carducci n. 33, rappresentata dal Dott. Valter Catarra, nato a Charleroi - Belgio (EE) il 25 marzo 1961, in qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- a fronte della grave crisi economica in atto nel Paese si rendono opportune la convergenza delle azioni ed il rafforzamento della collaborazione tra gli attori presenti sul territorio;
- a tal fine sarà sottoscritto un Protocollo d'intesa per la condivisione delle informazioni e delle misure anti-crisi, con cui i firmatari si impegneranno ad assumere ogni iniziativa utile per contenerne i disagi sociali;
- tale situazione di crisi sta generando processi di ristrutturazione, riorganizzazione o chiusure di aziende per fronteggiare i quali si ricorre a strumenti quali la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (di seguito, per brevità, definita “CIGS”), e Straordinaria in deroga dei lavoratori;
- ne consegue che, nelle more della liquidazione diretta da parte dell'INPS al lavoratore delle indennità corrispondenti a tali strumenti e nel caso di mancata anticipazione delle stesse indennità da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i lavoratori coinvolti e le loro famiglie;
- si è ritenuto, dunque, necessario individuare strumenti che attivino interventi rapidi volti a sostenere il reddito dei lavoratori sospesi e posti in CIGS e CIGS in deroga nelle more del pagamento diretto da parte dell'INPS;



- la Provincia di Teramo e Banca Tercas S.p.A. intendono sostenere i lavoratori sospesi in CIGS, anche in deroga;
- la Provincia di Teramo e Banca Tercas S.p.A. intendono sostenere i lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della Provincia di Teramo;
- per la particolare finalità la Provincia di Teramo ha stanziato la somma di € 75.000 da utilizzare per la concessione ai lavoratori interessati di un contributo nel pagamento degli interessi relativi alla tenuta del conto corrente, da corrispondere alla Banca finanziatrice;

SI STIPULA

il presente Protocollo per l'anticipazione dei trattamenti di CIGS e CIGS in deroga a favore dei lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della Provincia di Teramo.

Art. 1 (Oggetto del protocollo)

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione - da parte di Banca Tercas S.p.A.- dei trattamenti di CIGS e CIGS in deroga a favore dei lavoratori delle aziende aventi sede legale/unità produttiva nel territorio della Provincia di Teramo come risulta dalle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.



Art. 2 (Misura dell'anticipazione)

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, con disponibilità crescente per frazioni mensili, per un massimo di sei, ognuna non superiore all'80% della retribuzione mensile percepita in servizio, al netto degli oneri sociali e fiscali (max. € 1.000,00 mensili) per un importo complessivo non superiore a € 6.000,00.

L'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità - che avrà effetto solutorio del debito maturato - e, comunque, non potrà avere durata superiore a sei mesi;

Posto che, in considerazione delle diverse metodologie di gestione della CIGS e CIGS in deroga (sospensione a zero ore, sospensione a zero ore con rotazione, sospensione con riduzione dell'orario di lavoro, intervento di nuove commesse di lavoro e conseguente sospensione dell'indennità...), può variare l'importo mensile dell'indennità spettante al lavoratore, verrà concordato un sistema informativo idoneo a garantire alla Banca il costante monitoraggio delle somme effettivamente spettanti ad ogni singolo lavoratore.

Art. 3 (Destinatari)

Sono destinatari delle anticipazioni di cui al presente Protocollo i lavoratori dipendenti

✓

da aziende aventi sede legale/unità produttiva nella Provincia di Teramo che, a seguito di esito positivo dell'esame congiunto di cui alle procedure di CIGS e CIGS in deroga, siano titolari del relativo trattamento integrativo, nei casi in cui l'anticipazione non venga erogata direttamente dal datore di lavoro.

Nel caso di CIGS in deroga, potranno beneficiare dell'anticipazione soltanto i lavoratori che, dal verbale tra le parti, risultino sospesi a zero ore e per almeno 8 settimane.

Art. 4 (Modalità operative)

Al fine di fruire dell'anticipazione oggetto del presente Protocollo, i lavoratori di cui all'art. 3 del presente Protocollo dovranno presentare la domanda alla Banca aderente, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca.

In riferimento all'apertura dell'apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, gli importi individuali concessi saranno soggetti al tasso di interesse stabilito dalla Banca aderente sulla base delle migliori condizioni di mercato, ferma restando l'applicazione di tassi di interesse diversi per ogni altra operazione.

Resta sin d'ora stabilito che la misura massima del tasso di interesse non potrà eccedere, comunque, quella corrispondente alla media mensile del tasso Euribor 3 mesi (act 365) vigente tempo per tempo, aumentata di punti 2,00 .

E' fatta salva la facoltà della Banca di procedere all'apertura di credito in conto corrente, in relazione alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni.

La Provincia di Teramo corrisponderà alla Banca aderente un contributo tale da annullare gli oneri per interessi a carico dei lavoratori.

Il contributo di cui al comma precedente rimane a carico della Provincia di Teramo fino a concorrenza della somma stanziata per la specifica finalità di cui all'ultimo capoverso delle premesse. Al fine di assicurare l'integrale copertura dell'impegno di rimborso assunto dalla Provincia di Teramo nei confronti della Banca aderente, quest'ultima è tenuta a comunicare al Tesoriere della Provincia di Teramo, con modalità telematiche che verranno definite con successiva comunicazione, l'avvenuta delibera di concessione dell'apertura di credito in conto corrente in favore del lavoratore richiedente. Il Tesoriere impegna, nei limiti dello stanziamento sopra richiamato, l'importo presunto del contributo da erogare. Detto contributo verrà esattamente determinato e liquidato in unica soluzione dietro espressa richiesta della Banca aderente, da trasmettere con le predette modalità telematiche al Tesoriere della Provincia di Teramo entro il mese successivo alla scadenza dell'apertura di credito in conto corrente.

Art. 5 (Termine dell'anticipazione)

Ai sensi dell'art. 2 del presente Protocollo, l'apertura di credito in conto corrente ha una durata massima di sei mesi e deve essere estinta con il versamento da parte dell'INPS dell'indennità spettante al lavoratore.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca circa l'esito della domanda di CIGS e CIGS in deroga.



In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che dovrà provvedere all'estinzione entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca potrà richiedere l'importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro 15 giorni.

In caso di intervento del datore di lavoro quale responsabile in solido, l'intero debito rifiuto dal datore di lavoro costituirà anticipazione del trattamento economico complessivamente dovuto dallo stesso al lavoratore.

Qualora l'iter di esame della domanda di CIGS/CIGS in deroga sia ancora in atto trascorsi ulteriori sessanta giorni rispetto alla durata massima dell'anticipazione, su richiesta della Banca il lavoratore provvederà alla restituzione dell'importo dell'intero debito.

Art. 6 (Durata del Protocollo)

Il presente Protocollo scade il 31/05/2012 fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le parti si incontreranno il mese precedente alla scadenza per valutarne gli esiti, anche ai fini di concordarne l'eventuale proroga.

In caso di proroga del presente Protocollo, la Banca aderente avrà facoltà di comunicare in qualunque momento la propria decisione di revocare l'adesione, sempre fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto.

Le comunicazioni di adesione e di revoca, che saranno comunicate tramite Raccomandata con Ricevuta di ritorno, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Provincia di Teramo – Settore Direzione Generale – via Carducci, 33 – (64100) Teramo.



Art. 7 (Impegni reciproci)

Le parti firmatarie si impegnano a sostenere il presente protocollo con ogni possibile forma di promozione e di comunicazione mediante la diffusione di adeguato materiale informativo, incontri di presentazione, diffusione a mezzo stampa e web.

Art. 8 (Allegati)


Formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo i seguenti allegati:

- Modulo di richiesta di anticipazione dell'indennità di CIGS e CIGS in deroga
- Elenco dei documenti da produrre

Letto, confermato e sottoscritto.


Provincia di Teramo


Il Presidente



Banca Tercas S.p.A.

Il Direttore Generale







(modulo da utilizzare per CIGS/CIGS in deroga)

Spett.le Banca

.....

Filiale di _____

_____, li _____

Oggetto: comunicazione ai sensi del "Protocollo per l'anticipazione sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e straordinaria in deroga"

Premesso che:

- l'impresa _____, con sede a _____, via _____ n. _____ che aderisce a _____ /non aderisce ad alcuna delle associazioni datoriali stipulanti il Protocollo in oggetto, ha presentato all'Ente competente la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218;



la procedura di consultazione attivata da tale richiesta ha dato luogo al processo di esame congiunto al termine del quale si è proceduto al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per _____ mesi a decorrere dal _____ per n. _____ lavoratori/ per tutti i lavoratori in forza, con decorrenza alla data del _____

- l'impresa ha presentato in data _____ all'Ente competente domanda di concessione del Trattamento straordinario di integrazione salariale, conformemente alle risultanze della procedura di consultazione sopra menzionata, con richiesta di pagamento diretto ex art. 2, comma 6, L. 223/91; alla data attuale non risulta/risulta essere stato emesso il Decreto di approvazione di detto intervento da parte dei competenti uffici del Ministero;
- tra i lavoratori sospesi a zero ore per CIGS/CIGS in deroga figura anche il nominativo del lavoratore _____; pertanto, previa emissione del Decreto di approvazione dell'intervento straordinario di cui sopra, avrà diritto al trattamento integrativo di legge;

in relazione al Protocollo per l'anticipazione sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e straordinaria in deroga, cui il Vostro Istituto ha aderito,

IL SOTTOSCRITTO

Cognome

Nome

Nato a il

Residente a

Via numero.....

Telefono..... Codice Fiscale

Documento d'identità Numero

Rilasciato da il.....

Dipendente dell'Azienda.....

con sede in.....

Via e numero.....

Two handwritten signatures in black ink.

in CIGS/CIGS in deroga

CHIEDE

l'erogazione dell'anticipazione del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al Protocollo in oggetto, alle condizioni da Voi comunicate, e per la durata ivi stabilita (massimo sei mesi).

Il finanziamento si estingue con l'erogazione della CIGS/CIGS in deroga da parte della Sede INPS competente, ovvero secondo le modalità definite nel Protocollo stesso.

Al riguardo il sottoscritto

- a) si impegna irrevocabilmente ad autorizzare l'INPS ad effettuare l'accredito delle sue spettanze direttamente sul conto corrente su cui è stata concessa la disponibilità dell'anticipazione in oggetto, anche mediante la sottoscrizione del prospetto, con le proprie coordinate IBAN, per il pagamento diretto delle integrazioni salariali straordinarie (*modello INPS SR41*) ed in essere a suo nome presso la Filiale di c/c n. e a produrre copia di tale modello alla Filiale della Banca che eroga il finanziamento;
- b) autorizza la Banca a prelevare dal conto corrente sopra indicato una somma pari a quanto complessivamente dovuto in conseguenza dell'anticipazione, non appena sul conto stesso verranno accreditate le somme dovute dall'INPS a titolo di CIGS/CIGS in deroga.

Qualora la domanda CIGS o la richiesta di pagamento diretto non sia stata accolta dall'Ente competente, il sottoscritto si impegna ad estinguere l'intero finanziamento citato entro quindici giorni, unitamente all'azienda datrice di lavoro, responsabile in solido in caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale straordinaria ovvero del suo pagamento diretto.

A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati, il sottoscritto dichiara di cedere alla Banca – nel rispetto ed ai sensi delle vigenti disposizioni – il credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando contestualmente ad ogni effetto conseguente la notifica di detta cessione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto.

Il sottoscritto si impegna inoltre a costituire in garanzia il trattamento di fine rapporto maturato e maturando non destinato a forme di previdenza complementare. A tal fine autorizza sin d'ora il datore di lavoro, che accetta, ad erogare un'anticipazione dello stesso ad estinzione del debito complessivo, trascorsi sette mesi dal suo avvio, nei limiti di quanto maturato a titolo di TFR a tale data, con versamento sul conto corrente dedicato.

In fede.

Firma del Lavoratore _____

Firma dell'Azienda per benessere _____



Protocollo per l'anticipazione sociale in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e straordinaria in deroga.

Elenco documenti da allegare alla domanda di attivazione dell'anticipazione:

1. Copia documento d'identità;
2. Copia codice fiscale;
3. Copia del Verbale di esame congiunto in sede regionale/provinciale conclusosi con esito positivo;
4. Copia dell'accredito irrevocabile in c/c dell'indennità spettante (Mod. INPS SR41);
5. Copia ultima busta paga;
6. Copia del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line extending to the right.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'd' followed by a horizontal line extending to the right.

